



COMUNE DI SILEA

PROVINCIA DI TREVISO

Ordinanza del Responsabile n°49 del 31/07/2026

OGGETTO:	ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA PER DEMOLIZIONE FABBRICATO IN VIA ROMA CIVICO N. 99 (Artt. 6, 7 e 26 del Codice della Strada e relativo regolamento)
----------	--

IL VICE COMANDANTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

Regolamentazione della circolazione stradale mediante la chiusura totale al transito pedonale e veicolare di un tratto di via Roma, per 40 metri circa all'altezza del civico n. 99, in corrispondenza dell'area interessata dai lavori di demolizione di edificio, con percorso pedonale consentito sul lato opposto, dalle ore 06.00 del 4 agosto fino alle ore 18.00 del 7 agosto 2026.

Vista la richiesta presentata al protocollo n. 13607 del 31.07.2026 da parte della ditta SO.RA CO. SERVIZI S.r.l. con sede a Paese (TV) in via Biasuzzi n. 28, di chiusura totale di un tratto di strada di via Roma, di circa 40 metri all'altezza del civico n. 99, con transito pedonale lungo il marciapiede posto sul lato opposto, per lavori di demolizione dell'immobile, dalle ore 06.00 del 4 agosto fino alle ore 18.00 del 7 agosto 2026;

Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la pubblica incolumità ed una adeguata regolamentazione della circolazione stradale interessate dai lavori;

Ritenuto di dover intervenire, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse, dell'integrità del patrimonio stradale, garantendo la sicurezza della circolazione stradale con particolare riguardo alla difesa degli utenti deboli;

Richiamati inoltre:

Il D.lgs n. 285/92 (Nuovo C.d.S.);

gli artt.6, 7, comma 3 del Codice della Strada;

gli art.li 107 e 109 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

L'atto aggiuntivo alla Convezione Rep. n. 29/S.P. del 30.12.2024 per la gestione in forma associata delle funzioni del Servizio del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, con prosecuzione tra i Comuni di San Biagio di Callalta, Monastier di Treviso, Zenson di Piave e Silea.

Il decreto n. 15 del 31.12.2025 di attribuzione delle responsabilità gestionali dell'area organizzativa/vigilanza del Corpo Intercomunale di Polizia Locale tra i Comuni di San Biagio di Callalta, Monastier di Treviso, Zenson di Piave e Silea.

ORDINA

La CHIUSURA TOTALE al traffico veicolare e pedonale di Via Roma, per circa 40 metri in corrispondenza dell'edificio sito al civico n. 99, il LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' pari a 30 Km/h in prossimità del cantiere, con un percorso pedonale in sicurezza sul lato opposto dell'edificio da demolire, dalle ore 06.00 del 4 agosto fino alle ore 18.00 del 7 agosto 2026, al fine di eseguire i lavori in sicurezza.

DISPONE

Che venga collocata apposita segnaletica di strada chiusa e deviazione, salvo per i residenti e frontisti, in via Roma alle intersezioni con via D. G. Minzoni e con via Tezze;

Che venga collocata in via Roma, all'altezza delle rotatorie con via Treviso e via Nerbon, apposita segnaletica di preavviso "STRADA CHIUSA A MT."

Che la segnaletica di cantiere venga collocata nei modi prescritti dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" del Ministero delle Il. e TT. Pubblicato in G.U. n. 226 del 26/09/2002 s.s.**con particolare attenzione alla visibilità delle barriere in orario notturno (luci rosse, dispositivi rifrangenti) e con segnaletica di lavori in corso, limite di 30 Km/h e strada chiusa;**

Che l'idonea segnaletica stradale posta in loco, venga collocata e mantenuta efficiente da parte della ditta richiedente, avendo cura di seguire scrupolosamente le disposizioni contenute dall'art. 30 all'art. 43 del regolamento di esecuzione e attuazione al Codice della Strada;

Che sia adottata la deviazione del flusso pedonale sul lato opposto come da planimetria in atti;

Eventuali modifiche alle predette prescrizioni, dettate da particolari esigenze di cantiere, necessiteranno l'emissione di un nuovo ed ulteriore provvedimento, destinato a recepire le specifiche necessità, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

La mobilità pedonale e veicolare dei residenti dev'essere garantita in piena sicurezza, consentendo sempre il transito su percorsi alternativi, realizzati dalla ditta esecutrice dei lavori;

Che la ditta esecutrice dei lavori è obbligata a verificare con continuità la regolarità della segnaletica stradale relativa alla presente ordinanza, che non potrà essere invocata per diminuire o escludere eventuali responsabilità connesse con il rilascio del presente provvedimento;

Che sia posta la "Tabella lavori" di cui alla Fig. Il 382 Art. 30 del regolamento di esecuzione e attuazione al Codice della Strada per cantieri stradali con durata superiore ai 7 giorni;

La ditta appaltatrice delle opere dovrà provvedere a proteggere e segnalare adeguatamente i tratti dove si eseguono le lavorazioni, ed eliminare tutte le insidie che costituiscono pericolo per gli utenti declinando ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone per qualsiasi accadimento relativo alla presente ordinanza;

Che gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art. 12, paragrafo e), del DLgs n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza;

La presente non sostituisce eventuali e/o necessari provvedimenti di competenza di altri enti e/o Uffici Comunali

Avverte

Che, ai sensi dell'art. 37/3 del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure, in via alternativa, al T.A.R. del Veneto entro il termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

**IL VICE COMANDANTE DEL SERVIZIO
ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Silea ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.